



Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, A.U.S.L. N. 7

Piano di Zona Distretto n. 44

Approvato con parere di congruità n. 25 del 28.04.2010

CAPITOLATO

**Affidamento del Servizio colonia estiva per ragazzi
CIG 0488486764**

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione del servizio denominato “colonia estiva per ragazzi”. Il servizio dovrà essere realizzato durante i mesi estivi, in concomitanza con la chiusura

delle attività scolastiche ed è rivolto ad un massimo di 20 minori di età compresa tra 6 e 14 anni seguiti dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Ragusa. Il servizio mira a promuovere un uso sano del tempo libero estivo mediante lo svolgimento di attività di animazione e di socializzazione, con programmi differenziati per fasce d'età e conformi al percorso scolastico di ciascun partecipante.

Art. 2 – Obiettivi

La colonia estiva per ragazzi si pone i seguenti obiettivi:

- ◊ Offrire ai bambini frequentanti opportunità ludiche, ricreative e sportive al fine di favorirne la socializzazione e lo sviluppo delle loro capacità espressive e formative;
- ◊ Garantire alle famiglie il sostegno e la cura dei propri figli durante il periodo delle vacanze estive.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari del servizio “colonia estiva per ragazzi” sono i minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, residenti nel comune di Ragusa, seguiti dal servizio sociale professionale rispetto ai quali risulta in atto un progetto di presa in carico.

Art. 4 – Sede

L'affidatario del servizio dovrà garantire il possesso, a qualsiasi titolo, della struttura presso la quale realizzare la colonia estiva, ubicata nel territorio del Comune di Ragusa, conforme agli standard previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 – Prestazioni richieste

L'aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento di attività inerenti i seguenti ambiti d'intervento:

- Attività ludico/ricreative
- Attività manuali/espressive
- Attività motorie/sportive
- Attività di conoscenza ed esplorazione dell'ambiente circostante

Per ciascun ambito l'affidatario dovrà garantire una programmazione differenziata per fasce di età in modo da rendere le iniziative proposte un'occasione piacevole ed al contempo formativo-educativa.

Tali attività dovranno tener conto dei processi evolutivi di ciascun minore.

Art. 6 – Durata del servizio e articolazione annuale

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere attivato durante le vacanze estive, in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, per la durata di anni tre. L'affidatario è tenuto, in ogni caso, ad eseguire, senza alcuna indennità di sorta, le variazioni che non superino il quinto dell'importo dell'appalto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 7 – Quantificazione del servizio e figure professionali

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l'affidatario, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, assicura la copertura del servizio utilizzando almeno le seguenti figure professionali:

- 1) Educatore
- 2) Assistente sociale
- 3) Animatore socio culturale

L'organizzazione oraria e quantitativa, per ciascuna figura professionale, rimane a carico del soggetto affidatario, fermo restando l'obbligo di garantire un rapporto tra il totale degli operatori

impiegati, (educatore e animatore socio-culturale) ed il numero dei minori non inferiore a 1 su 8 arrotondato all'unità superiore.

L'affidatario potrà impiegare, in aggiunta a quanto sopraindicato, ulteriori figure professionali in relazione ai servizi ed alle attività da realizzare nonché alla tipologia dei destinatari, fermo restando il rispetto dei CCNL di settore.

Il soggetto affidatario si impegna a garantire l'impiego di operatori in possesso di qualifica professionale e titolo di studio corrispondenti alle figure professionali richieste ed a quelle aggiuntive, nonché dell'esperienza necessaria a garantire alti livelli di qualità.

Il soggetto affidatario dovrà altresì assicurare le necessarie forme di flessibilità nell'assetto organizzativo e nell'impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione del servizio, tenendo conto della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie dei destinatari.

Art. 8 – Doveri degli Operatori

1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
2. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile del Servizio Sociale, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale del soggetto affidatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 9 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità

1. L'affidatario si obbliga :

- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dal Comune di Ragusa;
- b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
- d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- e) a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili), l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica ed i relativi curricula; **l'elenco non potrà essere diverso dagli operatori proposti in sede di gara.** L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti, caratteristiche e opportunità in relazione allo specifico Servizio e alla specifica situazione relativa al/ai destinatari dello stesso
- f) a sostituire il personale assente, per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore,

esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte del referente del Comune; in ogni caso, l'assenza da parte dell'operatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'affidatario e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;

- g) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;

2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidatario è tenuto:

- a) a dare immediata comunicazione al Referente del Comune di Ragusa, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione del servizio;
- b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio od alla realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'affidatario è tenuto inoltre a:

- a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato negli articoli seguenti;
- c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi –Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidatario risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- d) coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- e) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- f) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

4. L'affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari

e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 10 – Volontariato e Servizio civile

L'Aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei Servizi previsti dal presente capitolato.

Qualsiasi onere derivante da tutti i summenzionati rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

Art. 11 - Verifiche e Controlli

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'affidatario presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.

2. In riferimento alla regolarità contributiva, l'affidatario deve consegnare all'Amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto ed in seguito, trimestralmente, copia del Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante il regolare versamento dei contributi; in ogni caso, l'Amministrazione potrà in qualunque momento, richiedere a corredo di ogni fattura mensile, la consegna di copia del modello DURC che l'affidatario è tenuto a presentare.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio Sociale, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidatario.

4. All'affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

Art. 12 - Corrispettivo - Pagamenti

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, per la durata di anni 3 (tre), viene fissato in **€ 46.248,00 IVA inclusa**, suddiviso in tre tranches di € 15.416,00 IVA inclusa per ciascun anno.

2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto per ciascun anno, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa verifica della disponibilità finanziaria, recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Ragusa, supportata da un prospetto dal quale risultino l'elenco nominativo degli operatori impegnati con l'indicazione del numero delle ore totali svolte nel mese.

4. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

Art. 13 – Estensione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l'affidatario dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Art. 14 – Recesso e Riduzione del servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione del Servizio, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto di gara, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata A.R. con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'affidatario possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% di quello già affidato, il contraente potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

Art. 15 – Adeguamenti dei Prezzi

1. Il prezzo offerto dall'affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n.163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

2. Tale revisione potrà avvenire attraverso adeguamento del prezzo, diminuito del ribasso offerto, tenendo presenti gli eventuali aumenti del C.C.N.L.

Art. 16 – Sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

1. L'affidatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

2. L'affidatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, **nella persona di _____**.

3. L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio oggetto della presente gara, nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

4. Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del settore servizi sociali.

6. L'aggiudicatario **si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:**

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

Art. 17 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili è autorizzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

2. la ditta in quanto affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, **il/la Sig./ra.....**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo

ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

3. L'affidatario, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidatario si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidatario sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 18 – Inadempienze e penalità

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 516,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

- a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del

personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;

e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.

3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

Art. 19 – Divieto di subappalto e Cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 20 – Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello di Ragusa.

Art. 21 – Risoluzione del contratto

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

1. grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Capitolato e o al progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da contestare con le modalità previste dall'art. 136, comma 1, 2, 3, D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;

2. gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

3. grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

4. applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 135 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;

5. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;

6. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il soggetto affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;

7. cancellazione dell'affidatario dall'Albo o Registro regionale di riferimento;

8. negli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 6) e 7) l'Amministrazione Comunale procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 139 D.lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Art. 22 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse

1. L'ente affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .
2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.
2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Art. 24 – Vincolatività delle offerte

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte dell'ente concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara.